

Orientamenti giurisprudenziali

MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI DA PARTE DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI. LA GIURISPRUDENZA DETTA I PRESUPPOSTI PER IL VERSAMENTO DIRETTO DELL'ASSEGNO AL FIGLIO CHE ABBAIA RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ.

Il mantenimento dei figli che sono divenuti maggiorenni da parte del genitore obbligato in seguito a separazione o a divorzio non può essere corrisposto direttamente agli stessi se non in presenza di loro specifica richiesta e, in caso di convivenza del figlio con l'altro genitore, dell'assenso anche di quest'ultimo.

Risale al 2006 l'introduzione nel nostro ordinamento della norma che disciplina la possibilità per il genitore tenuto alla corresponsione di un contributo a favore dei figli, di versare gli importi dovuti direttamente ai figli stessi al compimento del loro diciottesimo anno d'età.

A regolare tale ipotesi è attualmente l'articolo 337-septies del codice civile. Tale norma, nel prevedere che il giudice, valutate le circostanze, possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, stabilisce che *"tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto"*.

Il tenore testuale della disposizione sembrerebbe, a prima lettura, sancire il diritto del figlio a subentrare automaticamente "salvo diversa determinazione del giudice", al genitore convivente prima titolato ad incassare il contributo al mantenimento stabilito in suo favore. In realtà, la giurisprudenza ha sin dal principio messo in discussione questa conclusione, escludendo qualunque automatismo collegato al mero raggiungimento della maggiore età.

Sul tema è innanzitutto necessario premettere, in via generale, che in seguito alla separazione (per-

sonale o di fatto) o al divorzio della coppia l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa al raggiungimento da parte di questi della maggiore età: il reale spartiacque va individuato nel raggiungimento da parte di costoro dell'autosufficienza economica, e cioè la capacità di provvedere autonomamente alle proprie necessità ed esigenze.

Dal 2006 (anno in cui entra in vigore la legge n. 54, che ha per la prima volta affrontato il tema del mantenimento dei figli maggiorenni) le pronunce della giurisprudenza sono state pressoché unanimes nell'affermare che il genitore obbligato non può decidere autonomamente di versare la somma dovuta a titolo di mantenimento direttamente al figlio, anziché all'altro genitore, al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non ancora economicamente autosufficiente.

Le differenti modalità di versamento del contributo per il mantenimento: il discrimine della convivenza. La distinzione rilevante è quella fra la situazione di un figlio maggiorenne ancora convivente con il genitore e quella di un figlio maggiorenne non più convivente.

Nel primo caso, la Corte di Cassazione si è espressa nei seguenti termini con la sentenza 10 gennaio

2014, n. 359: “[...] in tema di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con tale figlio, dovrà, sussistendone i presupposti, riconoscere, in ogni caso, il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di stabilire in concreto, valutate le circostanze, le modalità del relativo versamento: nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all'uno ed in parte all'altro”.

La pronuncia conferma dunque il diritto del coniuge o dell'ex coniuge alla percezione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne convivente, se non autosufficiente, ma attesta al contempo la possibilità di versare quanto dovuto direttamente nelle mani del figlio stesso ovvero in parte a questo ed in parte al genitore convivente avente diritto.

Nella seconda situazione, ossia in caso di figlio maggiorenne non più convivente con il genitore, è invece da intendersi pacifica –quantomeno in linea generale- l'esclusione di qualunque diritto per il genitore di continuare a percepire per conto del figlio il contributo, e questo anche nell'ipotesi in cui vi fosse un pregresso provvedimento giudiziale che imponesse il pagamento a favore del genitore (in quanto “convivente”).

Ma quando può dirsi cessata la convivenza?

Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, “la nozione di convivenza rilevante agli effetti di cui si tratta consiste nella stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile. Quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad

una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)”.

Quali conseguenze in caso di pagamento nelle mani del figlio?

Sovente accade che qualche genitore, al momento del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, interrompa il versamento del mantenimento all'altro genitore e inizi, spesso in buona fede, a corrisponderlo direttamente al figlio.

In un'evenienza di tal fatta, che si verifichi nella prima situazione (ossia quella in cui il figlio maggiorenne conviva con l'altro genitore), la Cassazione si è espressa chiaramente già in numerose sentenze delineando i profili di legittimazione processuale attiva per far valere in giudizio il diritto all'assegno di mantenimento.

Nella sentenza 8 settembre 2014, n. 18869, in particolare, i giudici hanno stabilito che “il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minore, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio”. Ne discende dunque che il genitore convivente può legittimamente agire nei confronti del genitore obbligato che ometta di corrispondere a suo favore l'assegno di mantenimento per il figlio.

Va tuttavia precisato che tale legittimazione processuale del genitore convivente sussiste unicamente in caso di inerzia del figlio, che è effettivamente l'unico avente diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Nel secondo caso (ossia di figlio maggiorenne non convivente), invece, dalle pronunce più recenti in materia sembra emergere un diverso orientamento secondo cui è unicamente il figlio maggiorenne non autosufficiente e non più convivente con l'altro genitore ad essere legittimato ad agire in giudizio per ottenere il mantenimento dal genitore obbligato.

Il genitore non convivente non sembra dunque potersi più attivare processualmente nell'inerzia del figlio maggiorenne non convivente, dato che sarà

solo quest'ultimo a poter richiedere al genitore obbligato di versare direttamente a lui stesso, e non più all'altro genitore, quanto dovuto per il proprio mantenimento, e questo anche nel caso di inadempiamento rispetto ad un provvedimento che regolava l'obbligo di versamento a favore dell'altro genitore (non più convivente).

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Selene Sontacchi
+39 0461 23100 - 260200 - 261977
ss@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newsletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.